



IL FOGLIO

Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980

**RIVISTA TECNICA
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

MAGGIO 2026

*Anno XXI
n. 549*

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
Sito web: www.geotreviso.it e-mail: ilfoglio@geometri.tv.it

PRESIDENTE

Geom. Bruno Lorenzon

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Geom. Alberto Varago

**COMPONENTI DELLA REDAZIONE
CHE HANNO COLLABORATO
ALLA STESURA DI QUESTO NUMERO:**

Geom. Massimo Cattarossi
Geom. Fiorenzo Dall'Ava
Dott. Geom. Roberto De Cristofaro
Geom. Paolo Gazzola
Dott. Geom. Gabriele Perencin



MAGGIO - Sommario

VITA DEL COLLEGIO:

Aggiornamento Albo Professionale	pag. 3
Aggiornamento Registro dei Praticanti	pag. 4

AMBIENTE E TERRITORIO

Fotovoltaico in area vincolata, il diniego deve essere costruttivo	pag. 5
--	--------

DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Recupero sottotetto, limiti di distanza e qualificazione dell'intervento	pag. 7
--	--------

EDILIZIA e TECNOLOGIA

CAM 2026 e serramenti: requisiti per posa, vetrate, telai e verifiche	pag. 10
---	---------

FISCO E TASSE

I.V.A. agevolata per i lavori sul balcone: quando si applica il 10%	pag. 15
---	---------

LAVORI PUBBLICI

CAM Strade obbligatori anche nei ripristini dopo la posa di sottoservizi idrici	pag. 17
---	---------

SICUREZZA

Formazione per la sicurezza: guida operativa sull'Accordo Stato-Regioni 2025	pag. 19
--	---------

FUORI STUDIO

“La” PIAVE mormorava	pag. 21
----------------------------	---------

CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 APRILE 2026

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE

CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI n. 1

Geom. **GIANNI CALDATO** di Treviso

n. 1854

S'informa altresì che in data 31.03.2026, è deceduto il Geometra Giuseppe Polesel di Portobuffolè, iscritto all'Albo Professionale di questo Collegio dal 02.11.1957 al 30.01.2025 con il n. 571 di posizione.



Aggiornamento
Albo Professionale

CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 APRILE 2026



AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI

ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA n. 1

Tirocinante **CALESSO VERONICA** di Treviso
Data di assolvimento 04/04/2026

Aggiornamento
Registro dei Praticanti

FOTOVOLTAICO IN AREA VINCOLATA, IL DINIEGO DEVE ESSERE COSTRUTTIVO

TAR e Consiglio di Stato chiedono alle Soprintendenze di valutare impatto effettivo, mitigazioni, proporzionalità e fattibilità tecnica

Il **fotovoltaico** in **area vincolata**, richiede una valutazione concreta dell'**impatto paesaggistico**, delle **soluzioni di mitigazione** e della **fattibilità tecnica** delle alternative. La mera visibilità dei pannelli o il richiamo generico al vincolo paesaggistico non bastano a motivare un diniego. Con due sentenze pubblicate nel mese di maggio, il **TAR Sicilia** e il **Consiglio di Stato** hanno annullato provvedimenti sfavorevoli legati a impianti fotovoltaici e agrivoltaici. I giudici hanno chiesto alle amministrazioni di rinnovare l'istruttoria, valutando il rapporto tra tutela del paesaggio, transizione energetica, proporzionalità delle prescrizioni e misure progettuali alternative.

Le decisioni, pur riguardando casi diversi, un impianto agrivoltaico in Sicilia e pannelli fotovoltaici su un edificio in Lombardia, precisano i limiti dei dinieghi fondati sul vincolo paesaggistico.

Fotovoltaico e vincolo paesaggistico, cosa dicono le sentenze

Le due pronunce chiariscono che la **tutela paesaggistica** resta centrale, ma richiede una **motivazione puntuale** quando entra in contatto con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel procedimento di **VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)** esaminato dal TAR Sicilia, il giudice ha rilevato carenze istruttorie nella valutazione degli impatti cumulativi, nella verifica dei vincoli e nell'esame delle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico.

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il parere contrario alla collocazione dei pannelli sul tetto è stato ritenuto irragionevole perché fondato soprattutto sulla percepibilità visiva, senza adeguata valutazione delle mitigazioni proposte e della praticabilità tecnica di soluzioni alternative.



Il caso dell'impianto agrivoltaico in Sicilia

La **sentenza n. 1369/2026** del **TAR Sicilia** riguarda nello specifico un progetto agrivoltaico da 20 MW. Il ricorso contestava il decreto di **VIA** del MASE, nella parte in cui recepiva come vincolanti alcune prescrizioni paesaggistiche, con esclusione di porzioni rilevanti dell'area di progetto.

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l'amministrazione aveva valutato l'impatto cumulativo prendendo a riferimento un altro progetto senza verificarne la concreta realizzabilità in tempi certi. Ha inoltre evidenziato carenze sull'effettiva esistenza del vincolo paesaggistico riferito a un presunto corso d'acqua e sulla mancata considerazione delle caratteristiche dell'agrivoltaico evoluto.

Secondo i giudici, l'impianto non poteva essere valutato come un fotovoltaico tradizionale a terra. Moduli elevati, distanziamento tra i filari, continuità agricola, pascolo e rinaturalizzazione erano elementi da considerare nell'istruttoria. Il TAR ha quindi disposto un nuovo esame del progetto, chiedendo all'amministrazione di riesaminare il progetto, di valutare vincoli effettivi, impatti cumulativi, misure mitigative e bilanciamento con l'interesse pubblico alla transizione energetica.

Prescrizioni che eliminano intere aree del progetto richiedono una motivazione fondata su impatti effettivi e su alternative esaminate in modo concreto.

Il caso dei pannelli sul tetto in Lombardia

La **sentenza n. 4001/2026** del **Consiglio di Stato** riguarda, invece, il collocamento di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un edificio in un Comune lombardo sottoposto a vincolo paesaggistico.



La Soprintendenza aveva espresso parere negativo perché i pannelli sarebbero stati visibili dalle colline retrostanti e avrebbero interferito con la visione d'insieme del borgo, anche per la loro riflessione luminosa. Aveva inoltre indicato come preferibile la collocazione sui pergolati interni.

Il Consiglio di Stato ha annullato il parere perché la valutazione non aveva considerato in modo adeguato le soluzioni mitigative proposte: pannelli con colore affine alle tegole, finitura invecchiata, spostamento su falde meno visibili e installazione parziale sui pergolati.

I giudici hanno chiesto inoltre di verificare se la diversa collocazione indicata dall'amministrazione fosse tecnicamente accettabile, compatibile con il fabbisogno energetico e con l'accesso agli incentivi.

La visibilità dei pannelli, da sola, non basta quindi a giustificare un parere negativo: la valutazione deve riguardare modalità di installazione, materiali, qualità dell'inserimento in copertura e praticabilità delle alternative.

Dissenso costruttivo e proporzionalità

In entrambi i casi, i giudici richiamano il principio del dissenso costruttivo. L'amministrazione che esprime una valutazione negativa deve indicare le modifiche progettuali idonee a superare le criticità rilevate.

Il diniego o le prescrizioni espulsive devono essere preceduti dalla verifica di misure meno restrittive: rimodulazioni localizzative, accorgimenti cromatici, integrazione in falda, mitigazioni paesaggistiche o adattamenti progettuali.

Il principio di proporzionalità impone inoltre di valutare il sacrificio imposto al proponente rispetto al beneficio paesaggistico perseguito. I provvedimenti confermano quindi l'obbligo di motivare il diniego in modo specifico, valutando l'impatto effettivo dell'opera, la qualità dell'inserimento paesaggistico, la praticabilità delle alternative e il rapporto con gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili, e non di basarsi su valutazioni astratte o non aggiornate alle caratteristiche tecniche del progetto.



Nel rapporto tra fotovoltaico e vincolo paesaggistico, il diniego resta possibile, purché fondato su un'istruttoria concreta e su una motivazione proporzionata, che indichi soluzioni tecniche praticabili.

La sentenza n. 4001/2026 del Consiglio

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

RECUPERO SOTTOTETTO, LIMITI DI DISTANZA E QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sull'evoluzione della disciplina sulle distanze nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione, chiarendo l'applicazione delle norme sopravvenute più favorevoli e i nuovi limiti del recupero dei sottotetti dopo le modifiche all'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 introdotte dal "Salva Casa".

RECUPERO SOTTOTETTO DISTANZE

Nel caso di specie si trattava del recupero di un sottotetto a fini residenziali mediante intervento di demolizione e ricostruzione. Il proprietario confinante aveva chiesto la demolizione dell'opera per violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968. Il CTU aveva accertato un innalzamento dell'edificio di circa due metri, pur nel rispetto della preesistente linea perimetrale del fabbricato. Di conseguenza, la domanda attorea era stata accolta parzialmente, con condanna all'arretramento di 7 metri della porzione di fabbricato e alla demolizione di parte del volume del sottotetto (comprendente tre vani, un bagno, un disimpegno ad uso abitativo e un terrazzo). I ricorrenti sostenevano invece la legittimità dell'intervento, qualificandolo come mera ristrutturazione edilizia e, pertanto, sottratto alla disciplina sulle distanze prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 per le nuove costruzioni. Richiamavano inoltre l'art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R.

380/2001, ritenuto applicabile quale norma sopravvenuta meno restrittiva in materia di distanze legali tra edifici. Tale norma prevede che, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti

fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

APPLICAZIONE NORME SOPRAVVENUTE IN MATERIA DI DISTANZE

La Corte di cassazione, con la sentenza C.Cass. civ. 20/05/2026, n. 15256 ha ricordato che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, purché l'opera sia già ultimata al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, infatti, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo. Conseguentemente il proprietario confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Ciò posto la Corte ha rilevato che l'art. 2 bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, come modificato dalla L. 120/2020, ha introdotto il principio secondo cui ogni intervento di demolizione e ricostruzione - indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione edilizia - o nuova costruzione - può essere realizzato mantenendo le distanze legittimamente preesistenti, anche qualora



l'edificio originario risultasse collocato a distanza inferiore rispetto a quella attualmente prescritta.

La disposizione consente inoltre che gli eventuali incentivi volumetrici siano realizzati anche fuori sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito, sempre entro il limite delle distanze legittimamente preesistenti. Infine, la L. 105/2024 (di conversione del D.L. 69/2024 c.d. Salva Casa) ha introdotto all'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001 il comma 1-quater, prevedendo che, al fine di incentivare il recupero abitativo dei sottotetti e limitare il consumo di suolo, tali interventi siano consentiti anche in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini, purché:

- siano rispettate le distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria dell'edificio;
- non vengano modificate forma e superficie dell'area del sottotetto delimitata dalle pareti perimetrali;
- sia rispettata l'altezza massima assentita dal titolo edilizio originario;
- siano osservate le procedure e i limiti previsti dalla normativa regionale, fatta salva l'eventuale disciplina regionale più favorevole.

Tale previsione conferma la possibilità per la disciplina regionale di introdurre soluzioni più favorevoli in materia di recupero dei sottotetti, nei limiti dei principi fissati dalla normativa statale. Secondo la Corte, il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato l'evoluzione normativa intervenuta sia in materia di distanze legali, sia con riferimento alla qualificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

PRINCIPI DI DIRITTO

La Corte ha quindi accolto il ricorso, rinviando al giudice di merito per una nuova valutazione della domanda di arretramento proposta ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, enunciando i seguenti principi di diritto.

1) In base all'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d) ed all'art. 2-bis, D.P.R. 380/2001, comma 1-ter, come modificati dalla L. 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020), gli interventi di **demolizione anche parziale e ricostruzione** di edifici



esistenti anche con diversità di sagoma, di prospetti, di sedime, di caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, che mantengano il precedente volume, e che siano effettuati per adeguamento alla normativa antisismica, o per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, o per l'installazione di impianti tecnologici per efficientamento energetico, rientrano nella categoria delle ristrutturazioni edilizie e non delle nuove costruzioni.

Tali interventi devono pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni e dal confine **legittimamente preesistenti**, individuate con

riferimento all'epoca della costruzione originaria dell'edificio demolito e ricostruito e non all'epoca della demolizione-ricostruzione, salva l'eventuale sopravvenienza di una disciplina più favorevole che porti ad escludere la demolizione.

2) Per le zone A (o diversamente definite dalle leggi regionali), per i centri e nuclei storici consolidati e per ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, però, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati, o demoliti, deve rispettare non solo il volume dell'edificio preesistente, ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito.

3) Gli interventi di rigenerazione urbana volti al recupero del suolo a fini abitativi, effettuabili anche mediante demolizione eventualmente parziale e ricostruzione, secondo la L. 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020) possono portare anche ad incrementi di volumetria con interventi fuori sagoma e con superamento dell'altezza massima consentita, ove ciò sia previsto dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici locali.

4) Con l'entrata in vigore della L. 105/2024 (di conversione del D.L. 69/2024), per i soli interventi edilizi di recupero dei sottotetti, ricompresi nell'ambito **degli interventi di rigenerazione urbana, per i quali perde rilievo la distinzione tra nuove costruzioni e ristrutturazioni**, la normativa regionale può derogare alle distanze dal confine e tra costruzioni previste dalle norme statali e comunali vigenti all'epoca dell'intervento di recupero, purché:

- non siano modificate la forma e la superficie dell'area sottotetto;
- siano rispettate le distanze vigenti all'epoca dell'originaria costruzione dell'edificio in cui si trovava il sottotetto oggetto dell'intervento di recupero;
- siano rispettate la preesistente linea delle pareti perimetrali e l'altezza massima consentita dal titolo edilizio, ferma restando la derogabilità anche di tali limiti se prevista dalla legge regionale.

La Sentenza C.Cass. civ. 20/05/2026, n. 15256,

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

CAM 2026 E SERRAMENTI: REQUISITI PER POSA, VETRATE, TELAI E VERIFICHE

Cosa prevedono i criteri ambientali minimi 2026 per i serramenti: dall'obbligo di conformità alla UNI 11673-1 per giunti di posa alla qualifica del posatore come criterio premiante

I CAM edilizia 2026, adottati con D.M. 24 novembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026, aggiornano e sostituiscono la precedente edizione del 2022.

Le disposizioni si applicano ai **contratti pubblici** relativi a servizi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione di interventi edili e opere di ingegneria civile, inclusi costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

I **CAM 2026** introducono **requisiti più puntuali** per i serramenti a tutti i livelli: progettazione,



posa in opera, materiali, vetrate e documentazione di verifica negli appalti pubblici. Il tema non riguarda soltanto la scelta dell'infisso, ma l'intero **sistema serramento**: telaio, vetrazione, giunto di posa, schermatura, prestazioni energetiche, acustiche, qualità dell'aria interna e mezzi di prova.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per i serramenti, quali sono i requisiti obbligatori e quali documenti devono essere previsti nel progetto, nel capitolato e in fase di direzione lavori.

La corretta applicazione dei CAM 2026 per i serramenti passa dai documenti di progetto: Relazione CAM, capitolato speciale, mezzi di prova e prescrizioni di posa devono essere coerenti tra loro.

Serramenti: cosa cambia con i CAM edilizia 2026

Nei CAM edilizia 2026 il serramento non è trattato come un semplice prodotto da acquistare, ma come un elemento tecnico dell'involucro edilizio che incide su:

- prestazione energetica;
- comfort estivo;
- illuminazione naturale;
- tenuta all'aria;
- isolamento acustico;
- qualità della posa;
- durabilità;
- tracciabilità ambientale dei materiali;
- qualità delle vetrate isolanti;
- manutenibilità e ciclo di vita dell'edificio.

La conformità CAM non si risolve con una scheda tecnica generica o con una dichiarazione commerciale del produttore. Occorre progettare e verificare il nodo serramento-involucro, dimostrare il contenuto di riciclato dei materiali, qualificare le vetrate e controllare la posa in opera.

Relazione CAM di progetto: cosa indicare per i serramenti

Il progettista deve redigere la Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione. La relazione serve a dimostrare come il progetto risponda ai criteri ambientali applicabili e deve indicare, per ogni criterio, le scelte progettuali, gli elaborati in cui sono rinvenibili i requisiti, i materiali previsti e i mezzi di prova che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori.

Per i serramenti, quindi, la Relazione CAM dovrà esplicitare almeno:

- tipologia di serramento e materiali del telaio;
- requisiti dei profili in PVC, alluminio o legno;
- caratteristiche delle vetrate isolanti;
- progetto dei giunti di posa;
- eventuali schermature solari;



- verifiche di tenuta all'aria;
- prestazioni acustiche di facciata;
- certificazioni e rapporti di prova richiesti;
- eventuali criteri premianti applicati.

In merito ai serramenti i CAM Edilizia 2026 mostrano un **significativo innalzamento degli standard tecnici e qualitativi**, con l'introduzione di **nuovi obblighi riguardanti sia i materiali che la posa in opera**.

Ecco in sintesi le principali novità.

Requisiti sui materiali e contenuto di riciclato

- **ampliamento dei materiali per i telai:** oltre al PVC, i requisiti riguardano anche l'alluminio, imponendo per quest'ultimo un contenuto minimo di riciclato molto più alto, pari al **40%**.
- **dispositivi antinsetto:** viene stabilito che i profili debbano rispettare le stesse percentuali di riciclato dei serramenti e possedere la marcatura CE ai sensi della norma **UNI EN 13561**.
- **certificazione delle vetrate:** viene introdotto un nuovo criterio obbligatorio (2.4.18) che impone l'installazione di **vetrate isolanti certificate** secondo la serie UNI EN 1279 (parti 1-6) da un organismo di certificazione accreditato.

Posa in opera e giunti di raccordo

- **obbligo sui nodi di posa:** i CAM edilizia 2026 introducono la specifica tecnica obbligatoria 2.3.12 sui giunti di raccordo, che impone la progettazione di nodi di posa conformi alla norma UNI 11673-1 o l'uso di nodi già qualificati;
- **mezzi di prova della posa:** per verificare la corretta posa, il nuovo documento richiede rapporti di conformità emessi da laboratori notificati o, in alternativa, il possesso del **"Marchio progettazione Posa Qualità"**. Nei CAM 2022 il riferimento alla norma UNI11673-2 era limitato ai criteri premianti per i posatori.

Schermature solari e radiazione

- **Affinamento del calcolo delle schermature:** per i sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti), vengono stabiliti parametri numerici precisi per la verifica: il fattore di ombreggiamento medio deve essere inferiore a 0,85 in estate e superiore a 0,3 in inverno per garantire gli apporti solari gratuiti.
- **Classificazione GTOT:** per le schermature mobili, i CAM edilizia 2026 richiedono il raggiungimento di un valore del fattore di trasmissione solare totale (GTOT) pari o migliore della Classe 3 secondo la norma UNI EN 14501.

Nuovi Criteri Premianti

Capacità tecnica dell'impresa: viene aggiunto un criterio premiante (3.2.11) specifico per l'****operatore economico**** (azienda) che dimostri la capacità di realizzare nodi di posa qualificati UNI 11673-1, valorizzando il possesso del **"Marchio Posa Qualità Serramenti"**.

Vetrate di qualità superiore: è introdotto un nuovo premio (2.6.8) per gli edifici con ampie superfici vetrate che utilizzano vetri conformi alla norma UNI 7697 sulla sicurezza.



Giunti di posa dei serramenti: obbligo di conformità alla UNI 11673-1

Il criterio più direttamente riferito ai serramenti è il **2.3.12 –Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco**.

Il criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo.

Si applica anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria quando è prevista la sostituzione degli infissi esterni.

Il progetto deve prevedere, sia in caso di nuova installazione sia in caso di sostituzione, **nodi di posa conformi alla UNI 11673-1** oppure nodi già qualificati ai sensi della stessa norma. La verifica avviene tramite la Relazione CAM di progetto, che deve illustrare come il progetto esecutivo della posa rispetti la UNI 11673-1. In alternativa o a supporto, possono essere richiamati rapporti di conformità di laboratori abilitati oppure il Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità.

In termini pratici, il progettista deve evitare di limitarsi alla generica indicazione “posa a regola d’arte”. Nei documenti di progetto è opportuno riportare dettagli esecutivi del nodo primario e secondario, materiali di sigillatura, nastri, membrane, sistemi di fissaggio, continuità termoigrometrica, controllo dei ponti termici e compatibilità con cappotto, muratura o facciata.



Telai, chiusure oscuranti e contenuto di riciclato: requisiti ambientali specifici

Il criterio **2.4.12 – Chiusure oscuranti e telai per serramenti** introduce requisiti ambientali specifici per i profili.

I profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti esterne o interne devono avere un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sotto prodotto pari ad almeno:

Materiale del profilo	Contenuto minimo richiesto
PVC	20% sul peso del prodotto
Alluminio	40% sul peso del prodotto

Gli stessi requisiti si applicano anche ai profilati degli eventuali dispositivi antinsetto, che devono inoltre essere conformi alla marcatura CE secondo la norma EN UNI 13561. Sono esclusi i prodotti in legno, per i quali si applica il criterio specifico sui prodotti di legno o a base legno.

Per i serramenti in legno, il criterio 2.4.6 richiede che i prodotti costituiti da materie prime vergini provengano da foreste gestite in modo sostenibile, ad esempio tramite certificazione di catena di custodia FSC o PEFC. Se invece il prodotto è costituito prevalentemente da materie prime seconde, la componente legnosa deve essere costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, con adeguata certificazione.

Vetrate isolanti: certificazione secondo UNI EN 1279

Il criterio **2.4.18 – Vetrate isolanti** ha lo scopo di garantire l’installazione di vetrate isolanti di qualità.

I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla **serie UNI EN 1279, parti 1-2-3-4-5-6**, da organismo di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto. La conformità deve essere documentata per ogni lotto di produzione tramite certificato di conformità in corso di validità, riferito agli specifici modelli di vetrata impiegata.

Questo punto è particolarmente rilevante perché sposta l’attenzione dalla sola prestazione dichiarata del vetro alla sua qualità produttiva e documentale. In un appalto pubblico, il progettista dovrà indicare nel capitolato il requisito della certificazione UNI EN 1279, mentre il direttore dei lavori dovrà controllare la documentazione prima dell’accettazione in cantiere.

Radiazione solare e schermature: attenzione al comfort estivo

I serramenti incidono direttamente anche sul criterio relativo alla **radiazione solare**. Nel caso di schermature solari mobili esterne, il sistema deve consentire, nella stagione di raffrescamento

estivo, il raggiungimento di un valore del fattore di trasmissione solare totale **GTOT pari o migliore della Classe 3** secondo UNI EN 14501.

Per gli ombreggiamenti fissi, come aggetti e sporti, l'effetto di ombreggiamento deve essere verificato per ciascuna esposizione verticale, calcolando i fattori medi delle finestre nella stagione di raffrescamento secondo UNI/TS11300 e rispettando un valore inferiore a 0,85. Allo stesso tempo, i sistemi non devono impedire gli apporti solari gratuiti in inverno: in stagione di riscaldamento il valore deve essere superiore a 0,3.

Quando sussistono impossibilità tecniche o autorizzative, il criterio può essere soddisfatto anche con soluzioni alternative, come vetri selettivi, vetri a controllo solare o schermature mobili integrate nelle vetrate

isolanti. Anche in questo caso, le vetrate devono essere dotate di certificazione di prodotto per vetrate isolanti secondo UNIEN 1279.



Tenuta all'aria: decisivo il nodo serramento-struttura

La tenuta all'aria dell'involucro è un altro punto che coinvolge direttamente i serramenti. Il criterio 2.3.9 stabilisce che, nelle unità immobiliari riscaldate, deve essere garantito un livello di tenuta all'aria tale da mantenere l'efficienza dei pacchetti coibenti, evitare condense interstiziali nei nodi di giunzione e assicurare il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista.

I valori n50 da rispettare, verificati secondo UNI EN ISO9972, sono:

Intervento	Valore n50
Nuove costruzioni	< 2 h ⁻¹
Ristrutturazioni importanti di primo livello	< 3,5 h ⁻¹

La Relazione CAM deve prevedere anche una relazione sui dettagli esecutivi della tenuta all'aria; in fase finale è richiesta una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente.

Prestazioni acustiche: il serramento incide sulla facciata

Il serramento è uno degli elementi più delicati per il rispetto dei requisiti acustici di facciata. Il criterio **2.3.10 – Prestazioni e benessere acustico** richiede che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, tra cui le facciate, corrispondano almeno alla classe II della UNI 11367, fatti salvi i requisiti di legge del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Se le due fonti prevedono prestazioni diverse, si applicano i valori più restrittivi.

Per ospedali e case di cura sono previsti livelli superiori, mentre le scuole devono soddisfare almeno i valori della UNI 11532-2. Per gli edifici esistenti, il criterio si applica quando l'intervento riguarda elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed esterni o tra unità immobiliari differenti.

Emissioni indoor: attenzione a sigillanti, adesivi e componenti interni

Anche se il criterio sulle emissioni indoor non riguarda esclusivamente i serramenti, può avere ricadute su prodotti accessori impiegati nella posa, come adesivi, sigillanti, barriere, schermi e freni al vapore. Il criterio 2.4.1 stabilisce limiti di emissione a 28 giorni per varie sostanze, tra cui COV totali, formaldeide, acetaldeide, toluene, xilene e stirene. Per le finestre è indicato un fattore di carico minimo pari a 0,05 m²/m³; per i sigillanti, 0,007m²/m³. La determinazione delle emissioni avviene secondo UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000, parti 3, 6 e 9, oppure secondo EN 717-1 per la formaldeide.

In fase di capitolato è opportuno richiedere schede tecniche, rapporti di prova e certificazioni coerenti con i materiali effettivamente utilizzati per la posa.

Criteri premianti: vetrate di qualità e posa qualificata

Oltre ai requisiti obbligatori, i CAM prevedono criteri premianti che possono incidere sulla valutazione dell'offerta.

Il criterio **2.6.8 – Vetrate di qualità** può essere previsto negli edifici in cui il vetro è componente preponderante, ad esempio facciate continue o parapetti. Il punteggio premiante è attribuito all'operatore economico che, in caso di sostituzione o nuova installazione di chiusure trasparenti, installi vetri conformi alla UNI 7697 in funzione della destinazione d'uso. Il criterio **3.2.11 – Capacità tecnica dell'operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni** premia invece l'operatore economico in grado di realizzare nodi di posa qualificati secondo UNI 11673-1. La verifica può avvenire tramite rapporti di valutazione analitica e sperimentale rilasciati da laboratori abilitati oppure tramite Marchio Posa Qualità Serramenti, comprensivo del Marchio Progettazione Posa Qualità.



In alternativa, il criterio **3.2.10 valorizza la capacità tecnica dei posatori**. Tra le norme richiamate compare la UNI11673-2, relativa ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti.

In ogni caso, **la qualificazione dei posatori e dell'operatore economico può essere valorizzata come criterio premiante**, mentre il requisito obbligatorio riguarda solo il progetto dei nodi di posa conformi alla UNI 11673-1 nei casi previsti dal criterio 2.3.12.

Quali documenti servono per dimostrare la conformità CAM dei serramenti

Per evitare contestazioni in fase di gara o in cantiere, la documentazione deve essere prevista già nel capitolato speciale d'appalto.

Per i serramenti, in linea generale, occorre richiedere:

Ambito	Documenti/verifiche
Relazione CAM	descrizione dei criteri applicati, elaborati progettuali, mezzi di prova
Giunti di posa	progetto di posa conforme UNI 11673-1, dettagli esecutivi, eventuale Marchio Progettazione Posa Qualità
Telai in PVC	certificazione del contenuto minimo del 20% di riciclato/recuperato/sottoprodotto
Telai in alluminio	certificazione del contenuto minimo del 40% di riciclato/recuperato/sottoprodotto
Telai in legno	FSC, PEFC o prova equivalente di origine sostenibile; per legno riciclato almeno 70%
Vetrate isolanti	certificato UNI EN 1279, parti 1-2-3-4-5-6, per lotto e modello
Schermature UNI/	verifica GTOT Classe 3 UNI EN 14501 o calcoli di ombreggiamento secondo TS 11300
Tenuta all'aria	relazione sui dettagli esecutivi e collaudo secondo UNI EN ISO9972
Acustica	verifica requisiti UNI 11367, UNI 11532-2 per scuole, D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Emissioni indoor	rapporti di prova secondo UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000.

Il Modello di Relazione CAM di Progetto di cui al criterio 2.1.1 del DM 24.11.2025

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

IVA AGEVOLATA PER I LAVORI SUL BALCONE: QUANDO SI APPLICA IL 10%

L'IVA in edilizia è uno degli ambiti fiscali più delicati per tecnici, imprese e committenti: l'aliquota ordinaria è pari al **22%**, ma in presenza di determinate condizioni è possibile applicare aliquote agevolate, tra cui quella al **10%** per diversi interventi sugli immobili residenziali. Il tema diventa particolarmente frequente nei lavori di manutenzione, come ripristini, riparazioni, rifacimenti localizzati o interventi sulle parti dell'edificio connesse all'abitazione.

A riportare l'attenzione sull'argomento è un chiarimento pubblicato su **FiscoOggi**, relativo al caso di un contribuente che deve eseguire lavori sul balcone della propria abitazione: trattamento del ferro ammalorato del frontalino e ripristino del sottobalcone. La domanda è semplice ma molto ricorrente: la ditta può applicare l'IVA al 10%?

Il caso: lavori su frontalino e sottobalcone

Nel caso esaminato, il contribuente chiede se i lavori di ripristino del frontalino del balcone, con trattamento del ferro ammalorato, e il ripristino del sottobalcone possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.

La risposta di FiscoOggi è positiva, purché gli interventi rientrino tra le **prestazioni di servizi relative a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria**, a seconda dell'entità dell'intervento, e siano eseguiti su **unità immobiliari abitative**. In tali condizioni è ammessa l'applicazione dell'IVA al **10%**.

Il chiarimento richiama l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, cioè le definizioni edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria. In sostanza, non è la sola descrizione materiale dell'opera a determinare l'aliquota, ma la sua qualificazione edilizia e il contesto in cui viene realizzata.

IVA al 10%: quando vale per la manutenzione

In base all'inquadramento generale dell'IVA in edilizia, l'aliquota agevolata del 10% si applica alle **prestazioni di servizi** relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili residenziali, purché si tratti di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

È quindi possibile applicare l'IVA ridotta, ad esempio, quando l'impresa incaricata esegue direttamente l'intervento sul balcone nell'ambito di un contratto d'appalto, fatturando al committente la prestazione complessiva. In questo quadro rientrano i lavori di ripristino e riparazione di elementi collegati all'abitazione, come nel caso del frontalino e del sottobalcone.

Attenzione a materiali e beni forniti separatamente

Il chiarimento di FiscoOggi evidenzia però un limite fondamentale: l'IVA agevolata **non si applica** ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso rispetto a quello che esegue i lavori, né ai materiali o beni acquistati direttamente dal committente.

Questo significa che:

Caso	Aliquota IVA
L'impresa esegue i lavori sul balcone e fattura la prestazione al committente	10%
L'impresa fornisce anche materiali nell'ambito dell'intervento, nei limiti previsti	10%
Il committente acquista direttamente materiali, prodotti o beni	22%



Un soggetto diverso dall'impresa esecutrice
vende i materiali 22%

Prestazioni professionali autonome, ad esempio
progettazione separata 22%

Il collegamento con i "beni significativi"

Nel caso dei lavori sul balcone, normalmente il tema principale riguarda materiali da ripristino, malte, vernici, trattamenti protettivi o componenti edilizi di supporto. Tuttavia, nell'ambito più ampio dell'IVA al 10% in edilizia, occorre ricordare anche la disciplina dei **beni significativi**.

Sono **beni significativi** i beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione.

Essi sono stati individuati dal D.M. 29/12/1999 e sono i seguenti:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;
- tapparelle, zanzariere e grate.

Qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.108/2026

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

CAM STRADE OBBLIGATORI ANCHE NEI RIPRISTINI DOPO LA POSA DI SOTTOSERVIZI IDRICI

Criteri ambientali sempre obbligatori quando pertinenti all'intervento. No, quindi, a divieti aprioristici sull'uso di materiali di recupero se conformi e certificati

Con la **risposta a interpellato 107272 del 20 maggio 2026**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su un tema molto rilevante per enti proprietari delle strade, gestori del Servizio Idrico Integrato e stazioni appaltanti: l'utilizzo di materiali di recupero nei lavori di scavo e ripristino della sede stradale.

Il chiarimento nasce da un interpellato presentato dalla Regione Veneto, che ha chiesto al MASE di pronunciarsi sull'applicazione del **D.M. 5 agosto 2024**, relativo ai **Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali**, i cosiddetti **CAM Strade**.

La questione riguarda, in particolare, gli interventi eseguiti su sede stradale per la

posa di sotto -servizi idrici: in questi casi, i criteri ambientali minimi devono essere applicati anche alle **opere di ripristino**? E l'ente proprietario della strada può **vietare in modo generalizzato l'impiego di materiali di recupero**?

Secondo il MASE, la risposta è chiara: **i CAM Strade si applicano anche agli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici**, quando tali lavori comportano movimenti di terra e operazioni di cantiere riconducibili all'ambito del decreto.

L'ambito di applicazione dei CAM Strade

Il Ministero richiama il paragrafo 1.1 dell'Allegato I al D.M. 5 agosto 2024, che definisce l'ambito di applicazione dei CAM Strade. Le disposizioni si riferiscono ai contratti di appalto e alle concessioni aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione relativi a infrastrutture, compresi gli interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.

Il riferimento non è quindi limitato alle grandi opere stradali, ma riguarda più in generale gli interventi infrastrutturali che interessano la sede stradale e che presentano lavorazioni riconducibili alle specifiche tecniche previste dal decreto.

Il MASE sottolinea, inoltre, che tra i codici CPV richiamati figurano i lavori di costruzione, fondazione e superficie per autostrade e strade, nonché i servizi di progettazione tecnica per opere di ingegneria civile. Proprio questo riferimento consente di ricomprendere anche interventi come quelli legati alla **posa di sottoservizi idrici e al successivo ripristino della pavimentazione**.

Rinterri e riempimenti: cosa prevede il criterio 2.4.4

Il passaggio centrale del chiarimento riguarda il criterio **2.4.4 "Rinterri e riempimenti"**, inserito nel capitolo dedicato alle specifiche tecniche relative al cantiere.

Secondo il Ministero, questo criterio è obbligatorio quando pertinente all'intervento. Esso prevede che il progetto prescriva, per i rinterri, il **riutilizzo del materiale di scavo** proveniente dallo stesso cantiere o da altri cantieri, oppure **l'impiego di materiale riciclato**, purché conforme ai parametri tecnici previsti dalla norma **UNI 11531-1**.

Resta fermo, precisa il MASE, il rispetto del quadro regolatorio previsto dal **D.P.R. 120/2017**, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo.



L'ente proprietario della strada non può imporre divieti generalizzati

Il secondo profilo affrontato riguarda il ruolo dell'ente proprietario della strada.

Il Ministero chiarisce che, quando l'ente opera come **stazione appaltante o ente concedente** per interventi sulla sede stradale che comportano scavo e ripristino, è tenuto a rispettare i CAM Strade. Di conseguenza, deve inserire i criteri ambientali minimi nei documenti di gara e verificarne l'applicazione durante l'esecuzione dei lavori.



Pertanto, non risultano coerenti con l'impostazione dei CAM clausole che vietino in via aprioristica l'utilizzo di materiali di recupero, se tali materiali sono dotati di idonea certificazione tecnica e prestazionale e rispettano le norme applicabili.

In altre parole, l'ente proprietario della strada può certamente richiedere garanzie di qualità, sicurezza, durabilità e conformità tecnica, ma non può escludere in modo generalizzato l'impiego di materiali recuperati quando questi risultino conformi ai requisiti previsti.

L'interpello MASE 107278/2026 – CAM

strade per gli interventi di ripristino conseguenti alla posa di sottoservizi idrici

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA: GUIDA OPERATIVA SULL'ACCORDO STATO-REGIONI 2025

Il 24 maggio 2026 si chiude il periodo transitorio previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione; il testo ha previsto una fase di prima applicazione di 12 mesi, durante la quale era ancora possibile avviare corsi secondo la disciplina previgente.

La scadenza del 24 maggio 2026 segna quindi un passaggio rilevante per aziende, consulenti, RSPP, ASPP, formatori, enti di formazione e professionisti della sicurezza: dal giorno successivo, i nuovi corsi dovranno essere progettati e avviati secondo il quadro definito dal nuovo Accordo, salvo le specifiche disposizioni transitorie previste per alcuni percorsi.

Cosa cambia con la fine del periodo transitorio

Con la fine del periodo transitorio, l'Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 diventa il riferimento unitario per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Il testo nasce con l'obiettivo di accorpate, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008, individuando durata, contenuti minimi e modalità della formazione per i diversi soggetti obbligati, oltre alle modalità di verifica finale dell'apprendimento e alla verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le principali novità vi sono il riordino dei percorsi formativi, l'introduzione del corso per datore di lavoro, la revisione della formazione per preposti, dirigenti, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori addetti alla conduzione di attrezzature e soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il nuovo impianto rafforza inoltre il ruolo della progettazione formativa, della tracciabilità, delle verifiche finali, dell'attestazione e del monitoraggio dell'efficacia della formazione.

Quali accordi vengono superati

Il nuovo Accordo ha sostituito il precedente quadro regolatorio costruito su più accordi Stato-Regioni.

In particolare, sono abrogati:

- **Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011**, relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012;
- **Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011**, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012;
- **Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012**, relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012;
- **Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012**, recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012;
- **Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016**, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.



L'abrogazione ha operato dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, fatto salvo il regime transitorio previsto per l'avvio dei corsi secondo la disciplina previgente.

Le principali novità

Le principali novità introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025 riguardano una regolamentazione più completa e dettagliata dell'intero sistema della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare:

- viene disciplinato non solo il monte ore dei corsi, ma l'intero processo formativo, includendo progetto formativo, programma, modalità di erogazione, verifiche finali, attestati e fascicolo del corso;
- sono previsti obblighi organizzativi più precisi per i soggetti formatori, come il limite massimo di 30 partecipanti (salvo e-learning), il rapporto docente/discente di 1 a 6 nelle attività pratiche e la frequenza minima del 90%;
- viene rafforzata la disciplina relativa ai soggetti formatori e ai requisiti dei docenti, con particolare attenzione ai percorsi specialistici e alle attività ad alto rischio;
- sono definiti in modo puntuale i percorsi formativi e gli aggiornamenti per tutte le figure della sicurezza, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e coordinatori della sicurezza;
- vengono regolamentate le diverse modalità di erogazione dei corsi — presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista — con specifici limiti per le attività pratiche e operative;
- assumono maggiore rilevanza le verifiche finali dell'apprendimento, che devono essere coerenti con il tipo di corso e adeguatamente documentate tramite verbali;
- viene valorizzata la gestione documentale del percorso formativo attraverso attestati e fascicolo del corso, che deve essere conservato per almeno dieci anni dal soggetto formatore.

Guida sulle nuove regole dell'Accordo

Per supportare aziende, tecnici e professionisti nella corretta applicazione delle nuove regole, è disponibile una **guida operativa dedicata al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza**. La guida analizza l'ambito di applicazione, le finalità dell'Accordo, l'entrata in vigore, il periodo transitorio, l'abrogazione degli accordi precedenti, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, l'organizzazione dei corsi e le modalità di erogazione.

La guida approfondisce inoltre, con sezioni dedicate, **la formazione e l'aggiornamento di tutte le**



principali figure della sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione di attrezzature.

Completano il documento le parti dedicate al **monitoraggio del processo formativo**, alla valutazione del gradimento, al riesame e alle

misure correttive, alla verifica dell'apprendimento e alla protezione dei dati personali.

L'Accordo Stato-Regioni 2025

è scaricabile dal nostro sito web cliccando il seguente link:

<https://www.geotreviso.it/rivista-il-foglio/27-organismi/40-documentazione-correlata-della-rivista-il-foglio>

“LA” PIAVE MORMORAVA

Toponomastica, anzi, idronomastica! un fiume, tante storie

L'idronomastica è quella branca della toponomastica che si occupa e studia i nomi di fiumi, laghi, torrenti e corsi d'acqua. Quindi parlando di “idronimo” si intende il nome del fiume (Piave, in questo caso).

La Piave nasce in una zona paludosa tra la Val Sesis e la Val Visdende, ai piedi del Monte Peralba, nel paese di Sappada. Il nome di questo comune, nell'antico sappadino era “Plodn”, in tedesco antico “Bladen” e significa “radura”, “disboscamento”. Sarebbe pertanto credibile pensare che dalla sua sorgente in poi, il nostro fiume si riporti dietro il nome: Bladen (Sappada), Vallis Doblaenis (Valdobbiadene), Bladino (Biadene).

Sveliamo ora l'eterno dilemma: “Il” Piave o “La” Piave?

Nelle antiche credenze popolari si tendevano a declinare al femminile i nomi di quei fiumi che rispecchiavano l'idea di vita e fecondità (la Piave, la Livenza, la Brenta, ecc), portando avanti il concetto che “l'acqua è madre”, mentre i nomi dei fiumi più irruenti e maestosi erano declinati al maschile (il Po, il Tagliamento, ecc). Così il Villani nella “Cronica”, il Sacchetti nelle “Rime”, il Guicciardini nella “Storia d'Italia” parlano della Piave, Dante Alighieri nella “Divina Commedia” (Paradiso IX, 27) parla di “Piava”, il Tomo settimo della “Storia della Marca Trivigiana e Veronese” di Giambattista Verci del 1787, cita “La Piave”, in alcune forme dialettali ancor oggi è declinato al femminile: la Piaf, la Piau.

Dal Settecento al Novecento tra i letterati prende inizio l'uso di trattare tutti i fiumi al maschile, ma il nostro fiume cambia definitivamente genere nel momento in cui diventa “Sacro alla Patria”, con la Grande Guerra. Quel fiume che “mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio”, quel fiume “rosso del sangue del nemico altèro”, che comandava “Mai più il nemico faccia un passo avanti!” e ancora: “Indietro va' straniero!” sfoderando tutta la sua “potenzia maschia” mentre i fanti “combattevan l'onde”, mica poteva essere donna!




Quindi: Piave nasce al femminile ma oggi lo decliniamo quasi sempre al maschile; nel cuore di noi veneti resta però “la Piave”, perché l'affetto verso la “madre” è un legame profondo, un affetto grato e incondizionato verso colei che ci ha dato la vita e noi non possiamo che essere innamorati di quest'acqua che lambisce i nostri paesi, li nutre, li disseta e li protegge!

E cosa significa “Piave”?

Ancora una volta ci vengono in aiuto varie pubblicazioni storiche anche se, in realtà, per vari idronimi mancano testimonianze scritte risalenti all'epoca classica; la loro antichità è ipotizzabile grazie a diversi indizi. Per Piave, ricordato nelle fonti solo dall'alto medioevo, si ipotizza un'origine prelatina, venetica “plew” o “plow”, che significa “scorrere”, “fluire” (in latino “pluere”); potrebbe quindi essere semplicemente: “acqua che scorre”.

Nel volume pubblicato nel 1871 intitolato “Protogèa – ossia l'Europa Preistorica” a cura di Vincenzo Padula da Aciri, parlando del nostro fiume si legge: “Il nome di Plavis accenna come quello di Eridano all'origine del fiume. Rampolla dal monte vulcanico di Poralba, metatesi di Por-lahab, bollente fiamma; e quindi il fiume che ne rompe si disse Pi-lahab, cioè Pilav, Plav, che in bocca latina diventò Plavis. Il Plavis è la bocca della fiamma. Riceve nel Bellunese i torrenti Macco e Mae, e l'uno è “Maq”, il putrido, nè potea avere altro nome che meglio rispondesse alle sue acque melmose, e l'altro è Mai, acqua.”

Negli “Studi Glottologici Italiani” diretti da Giacomo De Gregorio, al volume Terzo, pubblicato nel 1903, scrive: “Plavis (Piave).”



a cura
del Geom. Giovanna Capretta

L' Holder lo crede congiunto con lo slavo plawu «albus» (= bianco, brillante). Più verosimile ci sembra il ravvicinamento con la rad. skr. plav «ire», donde plava «saltus», e «natatio»; dal nome del fiume (che i Bellunesi, m'avverte il prof. Crescini, chiamano Biàden; Plavine?) sarebbe derivato Biàdene, (Montebelluna, Trev.), e Valdobbiadene= Dobladino, Valle Dobladeni che pare dica valle de Bladine. I "cives Duplavenenses" son ricordati anche da (Venanzio) Fortunato, Vita Mart. IV, 668."

Quindi Pi-lahab, il fiume che esce dalla bocca del monte Peralba, scorre, fluisce (plew, plow, plavis) con le sue acque chiare (albus) è la nostra cara Piave.

A concludere questo breve trattato, cito alcuni versi tratti da una raccolta di poesie del 1599, che descrive una Piave in movimento, viva, laboriosa:

Qual fier Torrente, che mai non s'acquete,

E in giri impetuosi, et ondeggianti

Apparve, per gran duol, rapida PIAVE;

Et non potendo à freno

Tenerfi, con furor rodea il terreno;

Gonfia, di larghi pianti

Allagava d'intorno immensi campi:

Et con rabbia, et romor, dicea; Chi m'have

Recato tanto duol? Chi sia, che scampi

Più mai da morte l'huomo egro dolente?



PAROLA AI LETTORI

Per ogni contributo editoriale

si ricorda che è attiva la casella e-mail:

ilfoglio@geometri.tv.it



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO